



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**SEDE DI NAIROBI**

**IL TITOLARE DI SEDE**

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm. e ii., recante la nuova "Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo", in particolare l'Articolo 6, comma 2 che prevede la partecipazione dell'Italia all'esecuzione di Programmi Europei di Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113 e ss.mm. e ii., regolamento recante: lo "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" e in particolare l'Art. 9 comma 5;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'Art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'Art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo";

VISTO l'art.5, comma 1 del summenzionato Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, che stabilisce "Il Direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti (...)";

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Maestripieri l'incarico di Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e successiva riconferma con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Novembre del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06 Dicembre del 2019;

CONSIDERATO che l'Art. 26 del D.P.R 54/2010 "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici Consolari di categoria del Ministero degli Affari Esteri" prevede che "Le somme (...) finanziate da parte dell'Unione Europea o da altri Stati membri dell'Unione agli Uffici all'Estero verranno gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. Il Titolare dell'Ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordine di pagamento a valere sui finanziamenti";

VISTO l'Art.9 del Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, sopra citato che prevede che "(...) I capi delle Sedi all'Estero rispondono al Direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. (...). Le Sedi all'Estero possono essere delegate alla gestione delle Iniziative di Cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'Articolo 17, comma 3, della Legge istitutiva";

VISTI i commi 5 e 6 dell'Art 17 della Legge 1 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo", che stabiliscono: "(...) L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira per quanto compatibile, al Decreto del Presidente della Repubblica del 1 Febbraio 2010, n.54 nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai Titolari delle Sedi all'Estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo D.P.R ai capi di Rappresentanza Diplomatica (...)";

VISTO l'Art. 12 del D.I/1002/2500 del 15/12/2015 "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" che stabilisce: "(.....). I Titolari delle Sedi all'Estero sono autorizzati alla spesa dei fondi ad essi assegnati";

CONSIDERATO che con Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 178 del 16/12/2021, è stato conferito al Dr Giovanni Grandi l'incarico di Titolare della Sede Estera di Nairobi (Kenya);

VISTA la Determina direttoriale n. 5 del 14/01/2022, con la quale è stata resa esecutiva la nomina del Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede Estera di Nairobi;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio XI, prot. n. 1078 del 17/01/2022, con la quale si indica la data di decorrenza dell'incarico al Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede Estera AICS di Nairobi dal 13/03/2022;

VISTA la Delibera del Comitato Direzionale n. 136 del 8/11/2010 con la quale è stata approvata l'Iniziativa bilaterale in gestione diretta della Sede Estera di Nairobi: "Sviluppo ecocostenibile dell'irrigazione agricola e della bonifica in Kenya", AID 09541/01/1, per un finanziamento totale di Euro 1.275.600,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., istitutivo del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'Art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni Internazionali;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata della PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli Interventi di Cooperazione allo Sviluppo dei quali una Sede Estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo risulta stazione appaltante, fermi restando gli Articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'Articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la Determina del Titolare di Sede n. 9 del 14/03/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) al Dr Luigi Luminari;

TENUTO CONTO, che nell'ambito dell'Iniziativa sopra citata si rende necessario avviare una procedura di gara per la contrattazione di un operatore economico che fornisca il servizio di realizzazione di un video clip sulla filiera del mango nella Contea di Makueni;


CONSIDERATO che l'importo massimo posto a base di gara e' pari a KES 1.400.000,00 (corrispondenti a Euro 10.850,00) e che pertanto, in applicazione di quanto previsto dalla PRAG si puo' ricorrere a una procedura di *Single Tender* mediante la richiesta di preventivo a vari operatori economici del settore, individuati sia nel mercato di riferimento locale che nelle liste dei fornitori della Sede di Nairobi;

DATO ATTO che l'importo massimo di spesa per l'acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione e' di KES 1.400.000,00, pari a Euro 10.850,00 al cambio mensile di Inforeuro, che corrisponde alle attuali disponibilita' finanziarie nel budget dell'Iniziativa AID 09541/01/1

### DETERMINA

1. Di avviare la procedura di *Single Tender* per l'acquisizione del servizio di realizzazione di un video clip sulla filiera del mango nella Contea di Makueni, nell'ambito dell'Iniziativa AID 09541/01/1, con il coinvolgimento di piu' operatori economici del settore.
2. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice degli Appalti Pubblici, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di forniture analoghe, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

Nairobi, 15/03/2022



Il Titolare della Sede Estera AICS in Kenya

Giovanni Grandi